



Comune di San Michele di Serino

Provincia di **AVELLINO**

Via Roma, 1 - 83020 San Michele Di Serino (AV) -

Telefono: 0825 595014

Pec: protocollo.sanmichelediserino@asmepec.it

Web: <https://www.comune.sanmichelediserino.av.it>

Prot. n. 5801 del 27.09.2023

ORDINANZA SINDACALE N° 42/2023

OGGETTO: CONFERMA DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLIE FORESTALI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2023 E CALENDARIZZAZIONE DELLE ACCENSIONI PER IL PERIODO 01.10.2023 AL 31.10.2023

Il Sindaco

quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art.3 comma 1, lett c) D. Lgs n. 1 del02/01/2018,
Codice di Protezione Civile:

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ritenuto necessario, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Visti

- la Legge 21.11.2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- la Legge n. 116 dell'11/08/2014;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e s.m.i.;
- Il nuovo Codice della strada con particolare riferimento all'art. 29 commi 1/3;

Preso atto che

- con D.G.R. n. 250 del 15/06/2021 la Regione ha approvato "Piano regionale per laprogrammazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023. Con allegati.";
- è in itinere l'approvazione da parte della Giunta regionale della Campania dell'aggiornamento annuale del Piano AIB;
- che l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di

ORDINA

Che è fatto divieto di accensione fino al 30.09.2023 per tutti i cittadini residenti senza eccezione alcuna, ivi compresi in non residenti presenti anche saltuariamente sul territorio comunale;

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianalistiche industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

- alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5 metri.
- al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

E' FATTO ALTRESI' DIVIETO al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, nelle campagne e nei boschi di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (se non espressamente autorizzati) ad una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate o pascoli;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

AVVERTE

Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali ed ai soggetti autorizzati l'esecuzione della presente Ordinanza.

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune di San Michele di Serino o agli organi di polizia eventuali trasgressori.

RICORDA

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- che l'accensione di materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all'interno di aree boschive prevede sanzioni penali così come disposto dal D.Lgs.152/2006, dalla legge n. 353 del 21/11/2000 e dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 674 Codice Penale;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Avellino
- Regione Campania – numero verde 800 449 911
- Carabinieri Forestale – 1515
- Comando di Polizia Municipale di San Michele Di Serino
- Comando Stazione Carabinieri di San Michele di Serino

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avellino. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

1. L'ABBRUCIAMENTO DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI PER IL PERIODO 01.10.2023 al 31.12.2023 SECONDO LA SEGUENTE CALENDARIZZAZIONE:
ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 16,00.
2. che la presente ordinanza sia trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di Serino; al Comando Stazione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Serino ; alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino; alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica di Avellino.
3. che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Decorrenza e validità

La presente ha validità fino al 31/12/2023, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare delle condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

S. Michele di Serino li 27.09.2023

